



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
POZZALLO

Contrada Raganzino, s.n. – 97016 Pozzallo (RG) – Tel. 0932/953327 Fax 0932/953590
E-mail : pozzallo@guardiacostiera.it – Sito web www.pozzallo.guardiacostiera.it

UFFICIO TECNICA – SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
Interdizione area marittima/aerea “Campo Vega”

Ordinanza n. 101/2011

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzallo:

VISTI:

- che la Società “Edison S.p.A.” è titolare della concessione mineraria C.C6EO per il mantenimento di un campo di coltivazione e produzione mineraria ubicato a sud – ovest di Pozzallo, (costituito da una piattaforma petrolifera fissa di produzione denominata “Vega A” e dall’unità galleggiante F.S.O. LEONIS (iscritta al n° PO686 dei RR.NN.MM. & GG della Capitaneria di Porto di Pozzallo) adibita a deposito di stoccaggio degli idrocarburi e collegata permanentemente alla piattaforma tramite un “Single Point Mooring” e dalle relative sealines;
- la licenza di concessione demaniale marittima nr. 02/2009 del Registro datata 29/09/2009, con cui questa Capitaneria di Porto ha concesso alla società “EDISON S.p.A.”, la titolarità di uno specchio acqueo della superficie totale di mq. 25.681 situato nel mare territoriale a circa 20 Km. a sud est di Marina di Ragusa e precisamente nel punto di coordinate geografiche Lat. 36° 32' 21" N – Long. 014° 37' 32" E, allo scopo di mantenere la suddetta piattaforma “VEGA A”, boa monormeggio, sea lines, e l’unità galleggiante “LEONIS” (che ha sostituito l’unità denominata “Vega Oil”);
 - la nota prot. n. 0137101/CCT datata 25/10/2011 della Direzione aeroportuale di Catania, in cui si rappresenta che per aree di caratteristiche simili a quelle della zona di mare sopra citata, l’E.N.A.C. con proprio Regolamento denominato “Regole dell’aria” ha fissato la quota minima di sorvolo di 500 piedi;
 - il punto 4.6, lettera b) del Regolamento denominato “Regole dell’aria”, emanato dall’E.N.A.C. il 24/05/2007 come emendato in data 30/07/2009, dove si stabiliscono quote minime di sorvolo che devono rispettare gli elicotteri durante un volo VFR (Visual Flight Rules – Regole del volo a vista);

RITENUTO:

- necessario garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- necessario rivedere ed aggiornare la precedente Ordinanza nr. 46/86 datata 19.11.1986 con cui la Capitaneria di Porto di Siracusa regolava/interdiva il tratto di mare di cui alle suddette concessioni;

VISTE:

tutte le normative di settore vigenti ed, in particolare, gli artt.17, 18, 29, 30, 36, 792, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, 40 e 59 del Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

(Area interdetta)

La zona di mare compresa nella circonferenza con centro nel punto di coordinate Lat. 36° 32' 21" N – Long. 014° 37' 32" E (Datum di riferimento WGS '84) e raggio di 2 (due) miglia è interdetta al transito, all'ancoraggio e sosta di qualsivoglia unità navale nonché ad attività di immersione subacquea di qualunque natura, alla pesca ed a qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare, non espressamente autorizzata dalla scrivente, è fatto altresì

divieto di sorvolo ad un'altezza inferiore ai 500 piedi al di sopra del suolo o dell'acqua, così come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza perché ne formi parte integrante.

Articolo 2

(Esenzioni)

Il divieto di cui al punto precedente non si applica alle unità e velivoli militari che hanno necessità di recarsi nel suddetto tratto di mare ovvero di sorvolarlo od atterrare sulla piattaforma "Vega Alfa" ed a tutte le altre unità navali e velivoli civili che in conseguenza della loro attività e/o peculiarità sono autorizzate dalla società concessionaria ovvero dal personale responsabile operante nel citato campo minerario denominato "Vega Alfa".

I comandanti delle unità navali ed i piloti dei velivoli autorizzati hanno comunque l'obbligo di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo eventualmente necessario e di competenza di organi e/o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Articolo 3

(Obblighi)

La società concessionaria ed il personale operante nel "Campo Vega", ognuno per le rispettive competenze hanno l'obbligo di mantenere efficienti i segnalamenti luminosi che identificano e segnalano le strutture della piattaforma fissa "Vega" e del sistema monormeggio "boa ed unità F.S.O. LEONIS".

Articolo 4

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che possono derivare a loro stessi ed a terzi in conseguenza del proprio comportamento e saranno puniti ai sensi degli artt. 1231 e/o 1164 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Articolo 5

(Disposizioni finali, abrogazioni e sanzioni)

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza è abrogata l'Ordinanza n. 46/1986 datata 19/11/1986, emanata dal Capo del Compartimento Marittimo di Siracusa, con la quale erano stati disciplinati i limiti di navigazione e le distanze di sicurezza dal campo di coltivazione e produzione mineraria sopra citato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: www.pozzallo.guardiacostiera.it, alla voce "Ordinanze";
- d) invio a concessionari demaniali, cooperative di pesca, circoli nautici, porti turistici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Pozzallo, li **26 OTT. 2011**

IL COMANDANTE
C.F. (CP) A. TASSARA

